



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 3 del 18-03-2021

Oggetto: ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DISPOSIZIONI INERENTI LA VENDITA NELLE AREE MERCATALI NEL PERIODO 20 MARZO 2021 / 4 APRILE 2021 DPCM 3 DICEMBRE 2020, D.L. DEL 18/12/2020 L.R. 10/2001

IL SINDACO

RICHIAMATI:

gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

l'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

gli artt. 50, comma 5 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il DPCM in data 02.03.2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO che le disposizioni del DPCM del 02.03.2021 si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 12 marzo u.s. "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" che la colloca tali regioni in area rossa, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 12 marzo 2021;

ATTESO che l'art. 45 del DPCM del 02.03.2021 stabilisce che "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici";

ATTESE le indicazioni presenti nell'All. 9 al DPCM del 02.03.2021 relativamente al Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTO l'allegato (A) "Planimetria dell'area mercatale del Comune di Castelmassa", redatta ai sensi del DPCM 02.03.2021, che indica le vie di ingresso e uscita della zona mercatale e la disposizione dei banchi limitatamente alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

ORDINA

L'osservanza del piano adottato con le seguenti modalità:

- il mercato sarà limitato alla **vendita dei soli prodotti alimentari agricoli o florovivaistici**
- è eseguita la perimetrazione dell'area destinata Via C. Battisti;
- i banchi vengono posizionati ad una idonea distanza di sicurezza;
- vengono predisposti due varchi in ingresso e in uscita;
- viene predisposta l'attività di controllo e sorveglianza al fine di verificare il rispetto delle distanze interpersonali ed evitare assembramenti;
- viene comunicato, l'obbligo di utilizzo di mascherine garantendo altresì la corretta copertura di naso e bocca.

La presente ordinanza ha efficacia fino al 6 aprile 2021; la medesima potrà essere soggetta a revoca o modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico e delle conseguenti indicazioni e disposizioni delle competenti autorità;

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite secondo le norme vigenti al momento dell'accertamento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo comunale on-line.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale on-line, sul sito web istituzionale dell'Ente ed una copia viene inviata alla Prefettura di Rovigo, per opportuna informazione e quanto di competenza, alla stazione dei Carabinieri e alla Polizia Locale di Castelmassa, per i seguiti di competenza.

Il Sindaco
F.to Petrella Luigi